

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2017

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LONGO PIETRO, REGGIANI, MASSARI, DI GIESI, CIAMPA-
GLIA, VIZZINI, NICOLAZZI, PRETI, RIZZI, CUOJATI, AMA-
DEI, BELLUSCIO, MATTEOTTI, CORTI, SCOVACRICCHI,
COSTI, FURNARI, MADAUDO, SULLO, ROMITA**

Presentata il 23 settembre 1980

Abrogazione del terzo comma dell'articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, concernente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza e abrogazione dell'articolo 1-bis dello stesso decreto 1° febbraio 1977, n. 12.

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91, stabilisce che l'indennità di liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro possa essere conteggiata ai fini della misura soltanto nella entità maturata a febbraio 1977, con esclusione, pertanto, di tutti i punti di contingenza che sono scattati da quella data per effetto dell'aumento del costo della vita. Una norma siffatta, introdotta come novità assoluta nell'ordinamento giuridico del lavoro, voleva conseguire lo scopo di dare un contributo alla diminuzione del costo del lavoro, che Governo, Parlamento e parti sociali si sforzavano di perseguire attraverso strade diversificate con l'eviden-

te obiettivo di distribuire equamente il carico collegato allo sgravio.

In definitiva, in presenza di un normale andamento del costo della vita, che avrebbe dovuto determinare lievitazioni contenute della indennità di contingenza — dando così spazio alla contrattazione retributiva che avrebbe consentito invece la lievitazione della voce salariale — si è avuta una sfrenata e selvaggia inflazione che ha prodotto esattamente il processo inverso. La conseguenza è stata che l'obiettivo del contenimento del costo del lavoro si è sì conseguito egualmente ma i relativi oneri sono stati praticamente accollati tutti ai lavoratori dipendenti. Ciò è tan-

to vero che gli stessi lavoratori interessati, che pure avevano accolto con senso di responsabilità la legge 31 marzo 1977, n. 91, che in definitiva voleva dare un suo contributo alla ripresa economica con il concorso e il sacrificio di tutti, ora si sollevano sentendosi defraudati di fatto di un loro diritto che da sempre, in tempi certamente peggiori di quelli attuali, non soltanto per motivi economici ma anche politici, era stato loro riconosciuto e giuridicamente garantito.

Con la presente proposta di legge si vuole offrire alla meditazione del Parlamento la delicata questione perché si possa oggi rimediare all'errore di valutazione di allora, rivelato alla luce dei fatti dall'inflazione a tassi molto elevati e non prevedibili in questa misura. L'articolo unico della presente proposta di legge si limita pertanto ad abrogare la fonte del divieto di conteggio dei punti di contingenza maturati a partire da febbraio 1977, ripristinando la precedente situazione nei

confronti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e nei confronti, automaticamente, dei dipendenti degli enti locali e delle ferrovie dello Stato che rispettivamente con la legge 7 luglio 1980, n. 299, e con il contratto provvisorio di categoria per il triennio 1979-1981 hanno ottenuto, con notevole ritardo rispetto agli altri lavoratori del settore privato, il computo dell'indennità integrativa speciale nella misura di 90.152 lire nel calcolo dell'indennità di buonuscita.

Restano discriminati, esclusi dal diritto al computo nell'indennità di buonuscita della contingenza (indennità integrativa speciale) i dipendenti statali e parastatali; per questi lavoratori abbiamo peraltro presentato apposita proposta di legge perché i problemi da risolvere per i pubblici dipendenti, come è illustrato nella relazione che accompagna la proposta, sono molti e molto complessi e non potevano essere compresi nella presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 361 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dal decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91, è abrogato.

È altresì abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.